

Verona, 3 Settembre 2019

CIRCOLARE TEMATICA

Credito d'imposta per le edicole - Disposizioni attuative - Presentazione delle domande

DISCLAIMER: La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/16 (GDPR): La presente circolare è inviata a soggetti che hanno fornito liberamente i propri dati personali nel corso di rapporti professionali, di incontri o simili. I dati personali in questione sono trattati per finalità collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli interessati, per finalità informative ma non sono comunicati a soggetti terzi. Il "titolare" del trattamento dati è Studio Righini e Associati con sede in Verona, Piazza Cittadella, 13. Il trattamento dei dati è curato solo da soci, collaboratori e dipendenti incaricati del trattamento o da incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Qualora Lei avesse ricevuto la presente circolare per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro potrà comunicarcelo inviando una e-mail a studiorighini@studiorighini.it

1 PREMESSA

L'art. 1 co. 806 - 809 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ha riconosciuto, per gli anni 2019 e 2020, un credito d'imposta agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

Il DPCM 31.5.2019, pubblicato sulla *G.U.* 30.7.2019 n. 177, ha definito le disposizioni applicative di tale agevolazione.

2 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del credito d'imposta:

- gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici (c.d. "punti vendita esclusivi");
- gli esercenti attività commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani o periodici alle condizioni stabilite dall'art. 2 co. 3 del DLgs. 24.4.2001 n. 170 (c.d. "punti vendita non esclusivi"), a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel Comune di riferimento.

Requisiti

Sono ammessi al beneficio i soggetti che rispettano i seguenti requisiti:

- sede legale in uno Stato dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo;
- residenza fiscale in Italia ovvero stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l'attività commerciale alla quale sono correlati i benefici;
- indicazione nel Registro delle imprese dei codici attività ATECO previsti dal DPCM 31.5.2019.

Codici attività

In particolare, per i punti vendita esclusivi occorre il solo codice ATECO 47.62.10.

Per i punti vendita non esclusivi è prevista la compresenza del codice attività 47.62.10 e di uno dei seguenti codici ATECO:

- rivendite di generi di monopolio (codice 47.26);
- rivendite di carburante e di oli minerali (codice 47.30);
- bar, inclusi quelli posti nelle aree di servizio delle autostrade e all'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime (codice 56.3);
- strutture di vendita non specialistiche (codice 47.1);
- esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di 120 mq. (codice 47.61).

3 DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta è parametrato agli importi pagati dal titolare del singolo punto vendita per i locali in cui si esercita la vendita, nell'anno precedente a quello della domanda di accesso al credito d'imposta, con riferimento alle seguenti voci:

- IMU;
- TASI;
- COSAP;
- TARI;

- spese per locazione, al netto dell'IVA, a condizione che l'esercente operi come unico punto vendita esclusivo nel territorio comunale.

Per i punti vendita non esclusivi le suddette voci sono commisurate per punto vendita al rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita di giornali, riviste e periodici al lordo di quanto dovuto ai fornitori e i ricavi complessivi, considerando per le vendite soggette ad aggio o ricavo fisso il prezzo di cessione al pubblico.

Il credito d'imposta è riconosciuto:

- nella misura massima di 2.000,00 euro per ciascun esercente in relazione a ciascun punto vendita;
- nei limiti delle risorse disponibili;
- nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento UE sul regime *de minimis* (n. 1407/2013).

4 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli esercenti che intendono accedere al beneficio devono presentare apposita domanda (con gli allegati richiesti), per via telematica.

4.1 PROCEDURA

L'apposita procedura telematica per la presentazione della domanda è disponibile sul sito Internet www.impresainungiorno.gov.it.

Nella sezione del suddetto sito dedicata al credito in esame (raggiungibile seguendo il percorso "Servizi on line" - "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria" - "Credito d'imposta Edicole") è disponibile il manuale utente contenente le indicazioni per la compilazione della domanda.

4.2 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande possono essere presentate tra il 1° e il 30 settembre di ciascuno dei due anni cui si riferisce il credito d'imposta (vale a dire il 2019 e il 2020).

Per il 2019, quindi, le domande devono essere presentate dall'1.9.2019 al 30.9.2019.

5 RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA

L'elenco dei soggetti con il relativo importo del credito spettante sarà pubblicato sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria entro il 31 dicembre di ciascuno dei due anni cui si riferisce il credito d'imposta (quindi, rispettivamente, entro il 31.12.2019 o il 31.12.2020).

Qualora il totale dei crediti d'imposta richiesti risulti superiore, per ciascun anno di riferimento, alle risorse disponibili, si procede al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto.

Non è quindi rilevante l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

6 UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- solo in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento;

- a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari.

7 INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Il credito d'imposta è indicato:

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di concessione;
- nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.

I soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare indicano il credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno di concessione del credito.

8 REVOCA

Il credito d'imposta è revocato:

- qualora venga accertata l'insussistenza di uno o più dei requisiti previsti;
- nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Studio Righini